

## REGOLAMENTO (CE) N. 808/2000 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2000

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 639/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 639/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 <sup>(4)</sup>, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 639/2000 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 10 aprile 2000 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 28.3.2000, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.